

vono stare sempre in pericolo.

E siccome una Potenza ereditaria potrebbe indursi a seguire i suoi particolari interessi, e scordarsi di quelli del Popolo: conviene, che nelle cose in cui vi è un sommo interesse di corromperla; come nelle Leggi, che riguardano l'imposizioni, o collette di danaro; non abbia parte nella Legislazione, se non che pella facultà, che ha d'impedire, ma non per quella, che ha di statuire.

Io chiamo *facultà di statuire* il Dritto di comandare di propria autorità, o di correggere, ciò che è stato comandato da un altro. Io chiamo *facultà d'impedire* il Dritto di render nulla una risoluzione presa da un' altro; ed in questa consisteva la Potenza dei Tribuni di Roma. E benchè colui, il quale ha la facultà d'impedire possa anche avere il Dritto d'approvare, allora questa approvazione altro non è, che una dichiarazione, che egli non fa uso della sua facultà d'impedire, e questa dichiarazione deriva da questa facultà.

La Potenza esecutrice deve essere nelle mani d'un Monarca; imperciocchè questa parte del Governo, la qual ha qua-